

Decisione n. 6 del 03.02.2015

OGGETTO:
(OMISSIS) – Richiesta di riesame ex
art. 25 L. 241/90

RACCOMANDATA A.R.

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA l'istanza del 02.12.2014, acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 15.12.2014 al n. 3091, con la quale il Sig. (OMISSIS), ha richiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del parziale diniego opposto dall'Amministrazione Comunale di (OMISSIS) relativamente alla richiesta di accesso volta ad ottenere la visione ed estrazione copia dei seguenti documenti:

- copia conforme all'originale degli allegati alla delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 27.02.1998;
- planimetria in scala del mercato rionale con l'individuazione del posteggio assegnato all'istante e l'esatta delimitazione e superficie dello stesso;
- copia conforme all'originale della concessione di posteggio con indicazione della data di rilascio, superficie assegnata e data di scadenza;
- copia conforme all'originale della graduatoria delle presenze aggiornate.

PREMESSO che l'istante, esercente attività di ambulante presso il mercato comunale di (OMISSIS), è stato soggetto a sanzione amministrativa, da parte della Polizia Municipale, e che avverso tale provvedimento ha presentato ricorso dinanzi al Giudice di Pace territorialmente competente;

CONSIDERATO che, al fine di tutelare i propri interessi in sede giurisdizionale, sia dinanzi al Giudice di Pace che negli eventuali gradi di giudizio successivi, il Sig. (OMISSIS) ha inoltrato formale istanza di accesso alla suddetta documentazione amministrativa;

RILEVATO che in data 24.11.2014 l'Amministrazione Comunale ha riscontrato parzialmente l'istanza di accesso presentata dal Sig. (OMISSIS) senza fornire alcuna motivazione in ordine al mancato rilascio dell'ulteriore documentazione richiesta;

VISTA la nota, prot. n. 3128 del 18.12.2014, con la quale lo Scrivente, prima di esaminare nel merito la questione, ha chiesto al Comune di (OMISSIS), di fornire le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta d'accesso, assegnando un termine non inferiore a 20 gg per la formulazione delle richieste motivazioni;

PRESO ATTO che il suddetto Ente non ha fornito riscontro nel termine sopra assegnato.

RILEVATO PRELIMINARMENTE che, con riferimento alla richiesta di accesso agli allegati alla delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 27.02.1998, la stessa non rientra nella previsione di cui agli artt. 22 ss. della L. 241/90 s.m.i., ma nell'ambito del D.lgs n. 33/2013, con la conseguenza che l'istanza rivolta all'Amministrazione comunale non sarebbe qualificabile come accesso agli atti ma come richiesta di accesso civico.

L'art. 5 del richiamato D.lgs introduce, infatti, l'obbligo, in capo alle pubbliche amministrazioni, di garantire l'accesso a chiunque richieda dati o informazioni soggetti ad obbligo di pubblicazione, prevedendo, altresì, specifiche norme di vigilanza sull'attuazione delle disposizioni e correlate sanzioni.

Pertanto, laddove, l'istante volesse legittimamente visionare il contenuto della suddetta documentazione, dovrebbe prendere visione della stessa sul sito istituzionale dell'Ente e, nell'ipotesi di mancata pubblicazione, inoltrare richiesta di accesso civico ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 5 del D.lgs 33/2013.

PRESO ATTO che, con riferimento all'ulteriore documentazione richiesta, la L. 241/90 riconosce l'esercizio del diritto di accesso a tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento oggetto d'istanza.

RILEVATO, inoltre, che, per costante elaborazione giurisprudenziale, l'istanza di accesso, anche se necessaria alla difesa in giudizio, deve riferirsi a specifici atti e documenti riconducibili, direttamente o indirettamente al richiedente per la tutela di una posizione giuridicamente rilevante (*TAR Sicilia-Palermo, Sez. II sentenza n. 757 del 06.06.2008, Sez. IV sentenza n. 1122 del 02.03.2000, Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 12.01.2011*).

RITENUTO, conseguentemente, che la natura giuridica dell'istanza determina la configurabilità, in capo al richiedente, di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento oggetto di accesso, e che, pertanto, nel caso di specie, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per ottenere l'accesso agli atti in questione, secondo il disposto di cui all'art. 22 della L. n° 241/90 essendo tutta la documentazione richiesta collegata strumentalmente alla situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare.

EVIDENZIATO inoltre che, per effetto dell'art. 25, comma 4, della L. n° 241/90 il Difensore civico regionale, qualora ritenga illegittimo il rifiuto, lo comunica al richiedente e all'Autorità disponente, con l'effetto che, ove questa non emani un provvedimento confermativo del diniego, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, l'accesso si intende consentito;

Tutto ciò premesso

DECIDE

1. di accogliere la richiesta di riesame presentata dal Sig. (OMISSIS) in qualità di soggetto interessato, in merito al diniego parziale opposto dall'Amministrazione Comunale di (OMISSIS) relativamente all'istanza presentata in data 15.12.2014 ed intesa ad ottenere copia della documentazione richiesta, fatta eccezione, per le motivazioni in epigrafe specificate, degli allegati alla deliberazione consiliare n. 5 del 27.02.1998 ;
2. di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25 comma 4 della L. n° 241/90 e successive modifiche e integrazioni, al ricorrente ed all'Amministrazione Comunale di (OMISSIS);
3. di informare che l'eventuale provvedimento confermativo del diniego, da parte del suddetto Ente, deve essere tempestivamente trasmesso con lettera raccomandata A.R. all'interessato e allo scrivente, ai fini della decorrenza dei termini di cui al comma 5 del predetto articolo.

Il Difensore civico regionale

F.to Avv. Nicola Sisti

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D. Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.